

PENALE TRIBUTARIO

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte con responsabilità diretta per i debiti della società

di Gioacchino De Pasquale

DIGITAL Master di specializzazione

LA GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA

Scopri di più >

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30723 depositata ieri, il 4 novembre, ha affermato il principio in base al quale **non si configura il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex articolo 11 D.Lgs. 74/2000)** nel caso in cui il socio/amministratore della S.r.l. **con un ingente debito Iva ceda “simulatamente” alla madre un immobile detenuto a titolo personale al fine di sottrarsi al pagamento dell'Iva dovuta dalla società.**

Si premette che l'[articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#), all'epoca vigente disponeva che *“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.*

Tale disposizione, rispetto alla precedente versione successivamente modificata dal **D.L. 78/2010, non contiene alcun riferimento alla necessità**, per la configurazione del reato in questione, **dell'avvio di un qualsiasi accertamento fiscale**.

Per la **configurazione del reato**, in base alla disposizione all'epoca vigente, **era sufficiente che l'azione posta in essere dal contribuente rendesse inefficace la procedura di riscossione coattiva.**

Tale condizione si riteneva verificata con il **compimento di atti simulati finalizzati a occultare i propri beni al fine di pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione Finanziaria.**

Presupposti per la configurazione del reato *ex articolo 11 D.Lgs. 74/2000* erano:

- la riconducibilità del **bene, oggetto di atto simulato, al patrimonio del soggetto debitore verso l'Erario**;
- la connotazione del **dolo specifico**, ossia il compimento dell'atto simulato finalizzato alla sottrazione al pagamento delle imposte sui redditi o dell'Iva.

Nel caso in esame, il **socio poi amministratore e infine liquidatore di una S.r.l.**, che registrava un **debito Iva** inferiore alla soglia penalmente rilevante *ex articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000*, **aveva proceduto alla cessione “simulata” alla madre** un immobile detenuto a titolo personale.

L'operazione posta in essere dal **socio/amministratore della S.r.l.** era stato ritenuto idonea, da parte del tribunale di merito, alla configurazione del reato **di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (*ex articolo 11 D.Lgs. 74/2000*), con il successivo provvedimento di sequestro preventivo.

La decisione del giudice di merito non è stata condivisa dalla Suprema Corte, che ha evidenziato che, ai fini della configurazione del reato **di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (*ex articolo 11 D.Lgs. 74/2000*), sarebbe stato necessario identificare una responsabilità da parte del **socio/amministratore della S.r.l. per il debito tributario della società** e, conseguentemente, la possibilità **di azionare a suo carico una procedura di riscossione coattiva**.

La mancata esistenza di tali condizioni esclude la configurazione del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**.